ART. 216 C. 12 D.LGS 50/2016 – NORME TRANSITORIE: NOMINA, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE OFFERTE NELLE PROCEDURE DA AGGIUDICARE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

INDICE

Premesse

NORME TRANSITORIE:

Art. 1 - OBBLIGHI A CARICO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE E DEI DIRIGENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO

Art. 2 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

Art. 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE - REQUISITI

Art. 4 - MEMBRI INTERNI ED ESTERNI DELLA COMMISSIONE

Art. 5 - COMPENSI

Art. 6 - LAVORO A DISTANZA

Art. 7 - FORME DI PUBBLICITA'

Art. 8 - NORME DI RINVIO - VALIDITA' TEMPORALE DELLE NORME TRANSITORIE

Art. 9 - AMBITO DI ATTIVITA' DELL'ORGANO MONOCRATICO AMMINISTRATIVO E DELLA COMMISSIONE - PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA FASE DI VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

PREMESSE

Il nuovo Codice Appalti (D.lgs 50/2016) disciplina, all'art. 77, la nomina delle commissioni giudicatrici, relativamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducendo alcune importanti novità; è richiesto tempo per l'attivazione delle procedure ANAC, inclusa la formazione dell'albo ex art. 78; in attesa della disciplina ANAC dell'albo di esperti, ciascuna amministrazione, come previsto dal comma 12 dello stesso articolo, è tenuta a definire e regolamentare la nomina, la composizione e il funzionamento dell'organo di valutazione nelle procedure con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione dei componenti.

Per tali motivazioni, si rende quindi ora necessario adottare un apposito regolamento interno che disciplini l'argomento in trattazione, fermo che esso si applicherà fino all'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 77, fino quindi all'adozione degli specifici atti da parte dell'ANAC.

Il presente regolamento deve comunque essere sempre applicato in conformità alle linee guida ANAC emanate ed emanande.

NORME TRANSITORIE

Art. 1 - OBBLIGHI A CARICO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE E DEI DIRIGENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO

La partecipazione alla commissione **dei dipendenti di ATS** è obbligatoria. L'attività di commissario è prioritaria rispetto agli altri compiti di istituto, dev'essere svolta nei tempi previsti dal timing di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari) ed è di diritto inserita tra gli obiettivi attribuiti al commissario nell'annualità di riferimento, oggetto di valutazione ai fini della produttività individuale.

I Responsabili delle strutture cui i commissari sono assegnati stabilmente adottano ogni misura idonea a garantire che essi possano partecipare alle attività della commissione fino a che l'incarico non sia stato portato a conclusione.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento costituisce altresì violazione del Codice di comportamento del pubblico dipendente valutabile in ogni ambito e sede competente.
Gli obblighi dei componenti della commissione e dei Responsabili delle strutture di cui essi fanno parte sono riferiti anche ai casi in cui la commissione sia stata costituita nell'ambito di gare che debbono essere esperite da Consip Spa o da CAT Sardegna nell'interesse di ATS Sardegna.

Art. 2 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

Divenuto operativo il Dipartimento Strutturale acquisizioni beni e servizi, previsto dal nuovo atto aziendale, qualora si operasse ancora in regime transitorio per la nomina delle commissioni di gara, saranno redatti elenchi di potenziali commissari, suddivisi per categorie di beni servizi; il Dipartimento proporrà appositi provvedimenti per la tenuta degli elenchi, la verifica dei requisiti dei potenziali commissari e quant'altro occorra per la gestione delle procedure di nomina commissione.
A parziale rettifica della deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 11/2017, l'atto di nomina della Commissione di gara è di competenza della Direzione Aziendale, per gli appalti sopra soglia, e della Direzione Socio Sanitaria Locale, per gli appalti sotto soglia, **salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente regolamento;** fino a nuovo assetto organizzativo di ATS Sardegna, il Direttore del Servizio Provveditorato competente a gestire la procedura di acquisizione è il Dirigente competente a istruire la proposta di nomina della commissione, **sentita informalmente la Direzione Aziendale.**

Art. 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE - REQUISITI

I membri debbono essere scelti in numero dispari, non superiore a 5, tra soggetti, dirigenti e funzionari, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; di norma la Commissione è costituita da una pluralità di esperti che possono avere specializzazioni in ambiti diversi (comunque attinenti l'attività valutativa da svolgere), e che siano quindi in grado di fornire apporto specialistico alle

valutazioni per quanto di rispettiva specifica esperienza e professionalità. Il provvedimento di nomina della Commissione conferisce anche l'incarico di presidente.
Ai membri della Commissione si applicano le cause di incompatibilità di cui agli artt. 42 e 77 del D.lgs 50/2016; la relativa dichiarazione è sottoscritta appena conosciuti i partecipanti alla procedura e prima dell'avvio delle operazioni della commissione.

Art. 4 - MEMBRI INTERNI ED ESTERNI DELLA COMMISSIONE

Di norma la Commissione è costituita da membri interni; possono essere nominati membri esterni per una o più delle seguenti ragioni:

- quando all'interno di ATS Sardegna non siano presenti esperti;
- quando all'interno di ATS Sardegna non siano presenti esperti in numero adeguato;
- quando all'interno di ATS Sardegna non siano presenti esperti per particolari valutazioni nell'ambito del complesso delle valutazioni da effettuare;
- quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari ai sensi degli artt. 42 e 77 commi 6 e 9 del D.Lgs 50/2016 essendo incompatibili;
- per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica.

Per la nomina dei commissari esterni si applicano le seguenti regole: di norma, essi sono individuati tra altri dirigenti/funzionari di amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, con priorità alle altre Aziende del SSR, ovvero scegliendo professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle Facoltà di appartenenza. **Qualora la Direzione Aziendale, che è competente ad approvare il presente regolamento, ritenga di individuare uno o più commissari con altre modalità, ne dà motivazione nella delibera di nomina; qualora sia il Direttore d'Area a ritenere opportuno individuare uno o più commissari con altre modalità, formalizza proposta d'atto deliberativo alla Direzione Aziendale.**

Art. 5 - COMPENSI

I membri interni delle Commissioni non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta. I membri esterni delle commissioni hanno diritto ad un compenso di norma identico a quello previsto per le commissioni di concorso; in casi particolari, determinati nella deliberazione/determinazione di autorizzazione a contrarre, possono essere previsti compensi maggiori; in tali casi il provvedimento di autorizzazione a contrarre esplica le ragioni per le quali si decide di corrispondere maggiori compensi e i criteri per la loro determinazione.

I membri delle commissioni, interni ed esterni, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività di commissione, pagabili previa rendicontazione ed esibizione dei giustificativi di spesa, quando possibile.

I costi della commissione sono compresi nel quadro economico dell'intervento.

Art. 6 - LAVORO A DISTANZA

La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Allo scopo di consentire alla Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche, ATS Sardegna, su istruttoria di esperti dell'Area ICT, adotta un protocollo, che gli istruttori sottoscrivono, che salvaguardi la riservatezza delle comunicazioni e assicuri la disponibilità dei mezzi necessari; per evitare violazioni della riservatezza, il protocollo è segretato: esso è approvato, dopo la sottoscrizione degli esperti d'Area ICT, dal Direttore Generale; l'obbligo di garantire in fase gestionale l'inaccessibilità degli accorgimenti tecnici atti ad assicurarne la riservatezza è demandato all'Area ICT, oltre che agli utilizzatori del protocollo; sono salvi i diritti di accesso agli atti dei concorrenti che hanno partecipato alla procedura di acquisizione, che peraltro dovranno sottoscrivere, in caso di accesso al protocollo, una dichiarazione che limiti l'utilizzo della conoscenza del protocollo al caso della tutela in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi.

Art. 7 - FORME DI PUBBLICITA'

Al fine di garantire la massima trasparenza, in conformità a quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 la composizione della Commissione e i curricula dei singoli componenti sono pubblicati sul sito aziendale nell'Area "*Amministrazione Trasparente*", entro 15 giorni dall'adozione del relativo provvedimento; sono comunque rispettati gli altri obblighi di pubblicazione del provvedimento di nomina della commissione (ad esempio, pubblicazione nell'elenco delle determinazioni dirigenziali); insieme al provvedimento di nomina della commissione sono pubblicati i curricula dei singoli commissari; il provvedimento di nomina può dare atto del fatto che uno, più o tutti i curricula dei singoli componenti sono già pubblicati nel profilo del committente - sezione "*Amministrazione Trasparente.*
Delle avvenute pubblicazioni si dà atto nei verbali di gara.

Art. 8 - NORME DI RINVIO - VALIDITA' TEMPORALE DELLE NORME TRANSITORIE

Per quanto non previsto dalle specifiche linee guida ANAC e dalle presenti norme transitorie si applicano in via analogica, in ordine di prevalenza, le previsioni del D.Lgs 50/2016 (con particolare riferimento all'art. 77 c. 3 ultimo periodo), e, in subordine, le previsioni, seppur abrogati, del D.Lgs 163/06 e del DPR 207/2010.
Le presenti norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 77 del D.Lgs 50/2016.

Art. 9 - AMBITO DI ATTIVITA' DELL'ORGANO MONOCRATICO AMMINISTRATIVO E DELLA COMMISSIONE - PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA FASE DI VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

La fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un organo monocratico amministrativo, individuato dal Direttore del Servizio Provveditorato cui è attribuita la responsabilità della procedura d'acquisizione; essa si esplica come segue, indipendentemente dalla modalità di negoziazione

(procedure aperte, ristrette, negoziate) e dallo strumento utilizzato (asta elettronica, procedure telematiche*):

- seduta pubblica di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta;
- sedute riservate relativa all'esame di merito della documentazione amministrativa e di gestione del relativo processo (eventuale soccorso istruttorio) fino all'ammissione/esclusione dei concorrenti.

La commissione di gara è competente all'esame e alla valutazione delle offerte tecnico-economiche.

Essa svolge la propria attività come segue, indipendentemente dalla modalità di negoziazione (procedure aperte, ristrette, negoziate) e dallo strumento utilizzato (asta elettronica, procedure telematiche):

- seduta pubblica di verifica inventariale della documentazione tecnica pervenuta;
- sedute riservate relative all'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo processo fino all'ammissione/esclusione dell'offerta alla fase successiva, con espressione del giudizio relativamente alle offerte valide, da pubblicarsi prima dell'accesso alle offerte economiche;
- seduta pubblica di accesso alle offerte economiche e di verifica della loro regolarità dal punto di vista formale (rispetto della base d'asta, esatte modalità di presentazione dell'offerta,firma, etc.);
- sedute riservate relative alle valutazioni sulla congruità delle offerte (vedasi seguito).

* ***relativamente alle riunioni delle commissioni giudicatrici in modalità telematica (teleconferenza-telepresenza), si veda il Regolamento Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 925 del 28/09/2017.***

La commissione giudicatrice, eventualmente integrata da esperti in campo economico, partecipa alla fase di verifica di anomalia dell'offerta nel rispetto delle seguenti regole:

" *PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA*

Ex art. 77 c. 1 del D.Lgs 50/2016, la valutazione delle offerte, dal punto di vista economico, oltre che da quello tecnico, è di competenza, in prima istanza, della commissione giudicatrice.

Pertanto, ove la commissione giudicatrice, in seduta riservata, esaminate le circostanze del caso concreto, ritenesse che l'offerta necessiti di verifica di congruità, ne informerà il RUP; se quest'ultimo dovesse condividere l'opinione della commissione, verrà attivato il procedimento di verifica

dell'anomalia, che sarà condotto dalla commissione stessa, in qualità, in questa fase, di ausiliaria e consulente del RUP. Il procedimento si conclude:

a) con l'accertamento di congruità dell'offerta

b) con l'accertamento di anomalia della offerta

in entrambi i casi trattasi di provvedimento del RUP su istruttoria della commissione.

In caso di accertamento di anomalia dell'offerta, il procedimento è ripetuto fino a che non si individui un'offerta valida o fino a quando non sia esaurita la graduatoria e, in tal caso, si proclamerà deserta la gara.

Si può disporre che anche offerte che seguono in graduatoria sospette di anomalia siano verificate contestualmente alla prima per accelerare il procedimento.

Quindi non sarà automatico sottoporre le offerte segnalate dal sistema, una volta terminata la fase dell'attribuzione del punteggio prezzo, a verifica di anomalia, qualora si rientri nella casistica descritta dall'art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016; mentre sarà sempre possibile sottoporre le offerte a verifica, anche quando non si rientri nella casistica sopra descritta, in applicazione dello stesso art. 97, comma 6 ultimo periodo, che stabilisce che "la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

L'iter del procedimento è descritto nella proposta di aggiudicazione formulata al soggetto competente, con la quale si conclude il procedimento.

In ogni caso, il RUP e la commissione devono operare attenendosi alle linee guida ANAC applicabili; ogni problema operativo deve essere risolto applicando in primis le linee guida ANAC."